

# Autorità Idrica Toscana

---

**AI DIRETTORE GENERALE**

**AL DIRIGENTE AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

**AL RESP. SERVIZIO SUPPORTO GIURIDICO E AMMINISTRATIVO - AREA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO**

**Oggetto. REVISIONE NORME REGOLAMENTARI APPROVAZIONE PROGETTI – PROPOSTA PER L'APPROVAZIONE**

## **1. Premessa**

Nello svolgimento della competenza indicata all'art. 22 della L.R. 69/2011 e, successivamente, disposta anche con l'art. 158bis del D.lgs. 152/2006 AIT si è dotata di specifiche linee guida che definiscono le procedure da seguirsi a cura dei gestori del SII per le istanze di approvazione dei progetti definitivi degli interventi del SII compresi nei Piani d'Ambito.

I Gestori sono tenuti ad attenersi alle norme indicate da AIT ai sensi dell'art. 20 del Disciplinare Tecnico (approvato con delibera n. 3/2019 dell'Assemblea AIT) allegato alla Convenzione di affidamento del SII.

Con Determinazione n. 2 del 29/01/2015 del Dirigente dell'Area Pianificazione e Controllo è stato approvato il primo documento avente ad oggetto "*Norme regolamentari inerenti le modalità di presentazione dei progetti per l'approvazione ex art. 22 della L.R. 69/2011 e art. 158 bis L. 164/2014, e linee guida per la gestione della conferenza di servizi finalizzata all'approvazione*".

Successivamente, a seguito dei mutamenti normativi sia statali che regionali e anche convenzionali, sono state compiute due importanti revisioni, la prima nel 2020 con Decreto del Direttore Generale di AIT n. 122 del 28/12/2020, quindi un secondo aggiornamento con Decreto n. 30 del 4/02/2022 del Direttore Generale di AIT che ha approvato il documento "*Norme regolamentari per l'approvazione dei progetti definitivi (art.20, c.3 Disciplinare Tecnico allegato alla Convenzione di affidamento del SII) e (art. 22 L.R. 69/2011 - art. 158bis D.lgs. 152/2006) - Revisione 2021*" attualmente vigente.

## **2. Motivi dell'aggiornamento 2023**

La revisione del documento che viene sottoposta adesso all'approvazione è stata dettata principalmente dall'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 36/2023), avvenuta nell'aprile 2023 con efficacia dal 1/07/2023, che ha portato all'eliminazione del Progetto Definitivo e ridotto a due i livelli della progettazione delle opere pubbliche (art. 41, c. 1): il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) ed il Progetto Esecutivo.

Si sono nell'occasione revisionate anche altre parti delle norme approvate nel 2022, le quali non risultavano adeguate a garantire la completa identificazione di alcune informazioni.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice si è reso in primo luogo necessario ricordare la normativa vigente fino al 30/06/2023 (D.lgs. 50/2016) con la nuova normativa entrata in vigore dal 1/07/2023 (D.lgs. 36/2023). A tal fine si sono anche ripresi i contenuti delle circolari emesse nei mesi di maggio e di luglio scorso volte a definire nell'immediato alcune modalità operative per la gestione del passaggio normativo.

# Autorità Idrica Toscana

---

Le modifiche sostanziali proposte sono:

- *Capitolo 2. Ambito di applicazione e Requisiti per l'approvazione.* Vista la disposizione guida indicata all'art.158bis del d.lgs.152/2006 per la quale gli enti d'ambito approvano i *progetti definitivi* è risultato necessario valutare quale fosse il livello progettuale cui riferirsi con il cambio di normativa detto e, visto l'art. 41, c. 6, lettera f) del nuovo Codice, è stato previsto che l'Autorità Idrica Toscana provveda all'approvazione dei PFTE a far data dal 1/07/2023 (come confermato dal Parere del Consiglio Superiore dei LL.PP del 30.08.23 rilasciato ad A.N.E.A. che identifica nel PFTE il livello progettuale da approvare ai del già richiamato art.158bis). Visto quanto indicato all'art. 225, c. 9 del D.Lgs. 36/2023, è stata comunque mantenuta la possibilità per i Gestori di richiedere l'approvazione di Progetti Definitivi di cui all'art. 23 del previgente codice (D.Lgs. 50/2006) se l'incarico di progettazione è stato formalizzato entro il 30/06/2023.  
In caso di intervento di manutenzione straordinaria di un'infrastruttura esistente, è stato previsto, come indicato all'art. 41, c. 5 del Codice, che AIT possa approvare il Progetto Esecutivo, a condizione che il Progetto Esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.  
In caso di progetti relativi ad interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR è stato indicato di applicare le medesime norme sopra dette, secondo lo schema delineato dal nuovo Codice, prevedendo, ai sensi dell'art. 225, c.9, la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 (Progetto Definitivo) per i procedimenti per i quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione entro il 30/06/2023.
- *Capitolo 3 - Documenti progettuali e Capitolo 5 - La procedura di approvazione dei progetti da parte di AIT – Modalità di espletamento della Conferenza di Servizi.* La revisione prevede l'aggiornamento dell'elenco degli elaborati da presentare richiamando le indicazioni e le prescrizioni contenute all'art. 41, c. 6 e all'allegato I.7, sezione II del D.Lgs. 36/2023. Viene evidenziata la necessità di redigere la "Relazione di sostenibilità dell'opera" (ex DNSH - Do No Significant Harm) tra gli elaborati del PFTE. In linea con il nuovo Codice è anche resa obbligatoria la presentazione del DOCFAP per importi superiori alla soglia comunitaria ed anche per gli interventi aventi importo maggiore di 150.000 euro che prevedano opere di nuova localizzazione.
- *Capitolo 4.1 Nulla Osta avvio procedimento espropriativo.* In coerenza con l'entrata in vigore del D.lgs. 36/2023, sono state aggiornate le informazioni e i documenti che il Gestore deve presentare unitamente all'istanza di Nulla Osta.
- *Capitolo 5.1 Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII.* In linea con le nuove disposizioni sono state aggiornate le informazioni e i documenti che il Gestore deve presentare unitamente all'istanza di approvazione.
- *Modelli per l'istanza di approvazione da parte del Gestore.* In relazione alle modifiche introdotte a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 sono stati modificati anche il Modello 1 e il Modello 3 con l'obiettivo di distinguere più chiaramente la presentazione di un progetto definitivo da un PFTE. Inoltre, nel nuovo Modello 3 è stato espressamente richiesto di esplicitare Fogli e Particelle catastali qualora fosse necessaria una variante urbanistica.

### 3. Consultazione coi Gestori

In data 15/11/2023 il documento revisionato è stato trasmesso ai Gestori per una consultazione preventiva all'approvazione (nota prot.15903/2023).

Sono stati acquisiti i riscontri di Acque spa (prot.16708/2023) e di GAIA SpA (prot.16802/2023).

Nella propria nota Acque spa non ravvisa elementi da obiettare, fatta salva la necessità di mantenere i contenuti per i modelli informativi rispetto a quelli attualmente vigenti, seppur con tutti i riferimenti normativi aggiornati al nuovo Codice.

# Autorità Idrica Toscana

---

GAIA SpA ha invece richiesto la modifica delle disposizioni contenute ai punti c), d), e) g) del § 5.1 *Indicazioni per la presentazione del progetto da parte del Gestore del SII*.

In particolare:

*lett. c): Nel caso di progettazione affidata al personale interno, allo scopo di dimostrare l'affidamento dell'incarico entro il 30/06/2023, considerare valida anche la "nomina del progettista" avvenuta ai sensi della vigente Procedura Aziendale del gestore. (Nel caso di GAIA S.p.A. ciò si traduce in Verbale di Nomina del progettista sottoscritto su carta semplice senza firma digitale e archiviato digitalmente sulla rete Intranet aziendale).*

*lett. d): Dato la prescrizione del Codice dell'obbligo del DOCFAP per interventi il cui importo per lavori sia superiore alla soglia di cui all'art. 14 non si condivide l'estensione dell'obbligo anche per interventi inferiori.*

*lett. e): non si condivide l'obbligo, per tutti i progetti, di comprendere tra gli elaborati progettuali anche la "relazione di sostenibilità" considerato che il codice le rimanda alla competenza del RUP in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, in modo da definire gli elaborati progettuali del PFTE tra quelli previsti all'art.41 c.6 e all'allegato I.7 sez. II del D.Lgs 36/23.*

*lett. g): come "atto di nomina del RUP" considerare valida anche la "nomina del RUP" avvenuta ai sensi della vigente Procedura Aziendale del gestore. (Nel caso di GAIA S.p.A. ciò si traduce in Verbale di Nomina del progettista sottoscritto su carta semplice senza firma digitale e archiviato digitalmente sulla rete Intranet aziendale).*

Per quanto attiene tali richieste si è valutato quanto segue:

- in merito al punto c) si è ritenuto di non poter considerare valida una nomina non protocollata e con data non certa a dimostrare di potersi avvalere della deroga indicata all'art.225, c.9 del Codice. Si è pertanto mantenuta la dizione originale aggiungendo la possibilità di trasmettere il verbale di nomina e comunicazioni connesse, comunque con date inequivocabili.
- in merito al punto d) per quanto attiene la predisposizione del DOCFAP in caso di interventi di NUOVA LOCALIZZAZIONE il cui importo lavori sia compreso tra 150.000 euro e la soglia comunitaria, si è ritenuto nelle competenze di AIT valutare la necessità di tale documento seppur rilevando la possibilità che in talune circostanze possa essere omissivo. Si è pertanto mantenuto l'obbligo, salvo diverso accordo con AIT.
- in merito al punto e) sulla redazione della relazione di sostenibilità, si è esplicitato essere nella competenza del RUP l'esclusione motivata di tale relazione tra gli elaborati del PFTE.
- in merito al punto g) si richiama quanto indicato al punto c). Pare opportuno che il Gestore si doti di un sistema di protocollazione interna a rendere inequivocabili anche all'esterno tali nomine.

Gli aggiustamenti sopra detti sono stati apportati al documento nella versione conclusiva.

Non si ritiene opportuno un nuovo passaggio coi Gestori a seguito di tali correzioni in quanto la versione rivista fornisce maggiore flessibilità alla procedura e non ha impatto critico sugli altri Gestori, i quali potranno valutarne il contenuto successivamente all'approvazione.

Visto quanto sopra si trasmette il documento revisionato e moduli connessi, proponendo di adottarlo con apposto decreto.

Il Resp. Servizio Approvazione progetti e Controllo interventi

*Ing. Barbara Ferri*

Allegati.

- Norme regolamentari per l'approvazione dei progetti – anno 2023
- Moduli per l'istanza di approvazione